



Delibera della Giunta Regionale n. 494 del 18/11/2013

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

CONFERMA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013 DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF VIGENTI PER L'ANNO 2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che il 13 marzo 2007 il Presidente della Giunta regionale della Campania ha sottoscritto l'Accordo con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico nel servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da realizzarsi attraverso (art. 1, comma 3 dell'Accordo):
 - a.1) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale;
 - a.2) misure di riequilibrio della gestione corrente, necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dettagliatamente individuate nel Piano di Rientro;
- b) che con la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 è stato approvato detto Accordo e l'allegato Piano di Rientro 2007 - 2009 dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- c) che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato Accordo del 13 marzo 2007, il monitoraggio dell'attuazione del Piano di rientro è affidato al tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 ed al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di assistenza di cui all'art. 9 della suddetta Intesa;
- d) che con la delibera del 28 luglio 2009 il Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Giunta Regionale pro tempore Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 222 del 29 novembre 2007;
- e) che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 24 aprile 2010, ha nominato il Presidente della Regione Campania eletto a seguito delle consultazioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 Commissario ad Acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO

- a) che, nella regione Campania, in applicazione dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311 e di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 27 marzo 2007, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 maggio 2007, n. 64, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all'anno 2010, sono scattate nella misura massima consentita dalla normativa vigente le maggiorazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) che l'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra l'altro, dispone che, nell'ambito del procedimento di verifica annuale delle misure previste dal Piano oggetto dell'Accordo di cui al richiamato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi, che tale maggiorazione abbia carattere generalizzato e non settoriale e che non sia suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi;
- c) che, ai sensi dell'art. 2, comma 80, legge 23 dicembre 2009, n. 191, *“per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sui*

redditi delle persone fisiche ove scattate automaticamente ai sensi dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.....”;

- d) che al successivo comma 81 della medesima disposizione, tra l'altro, viene stabilito che la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti;
- e) che l'art. 2, comma 86, della più volte richiamata legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che *“l'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;*
- f) che, inoltre, il successivo comma 88 stabilisce che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2010) restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro, precisando che in ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed ai precedenti commi da 80 a 86;
- g) che al comma 91 della medesima norma è stabilito che, limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:
 - g.1) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;
 - g.2) si applicano, secondo le procedure previste dall'*articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, le disposizioni di cui al precedente comma 86, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- h) che l'articolo 16, nono comma, del decreto legge n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede che:
 - h.1) per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania può utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro;
 - h.2) a decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento automatico è destinato alla ulteriore copertura del piano dei pagamenti finalizzato al riequilibrio economico delle società esercenti il trasporto regionale su ferro previsto al precedente comma 5 e che a decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verificchino i presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle misure fisse ivi previsto è raddoppiato;
 - h.3) il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.

PREMESSO, altresì,

- a) che con delibera di Giunta regionale n. 653 del 24 settembre 2010, pubblicata in B.u.r.C. n. 66 del 4 ottobre 2010, si è preso atto dell'avvenuto consolidarsi delle condizioni per l'incremento automatico, per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2009, delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure fisse rispettivamente dello 0,15 per cento e dello 0,30 per cento, giusta verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 19 maggio 2010;
- b) che con delibera di Giunta regionale n. 386 del 4 agosto 2011, pubblicata in B.u.r.C. n. 54 del 16 agosto 2011, si è preso atto dell'avvenuto consolidarsi delle condizioni per l'incremento automatico, per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2010, delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure fisse rispettivamente dello 0,15 per cento e dello 0,30 per cento, giusta verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 31 maggio 2011;
- c) che con delibera di Giunta regionale n. 333 del 10 luglio 2012, pubblicata in B.u.r.C. n. 44 del 16 luglio 2012, si è preso atto, nonostante il riconosciuto, costante miglioramento delle perdite di competenza e dei disavanzi sanitari residui, dell'avvenuto consolidarsi delle condizioni per l'incremento automatico, per il periodo d'imposta 2012, delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure fisse rispettivamente dello 0,15 per cento e dello 0,30 per cento, giusta verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 30 marzo 2012;

TENUTO CONTO

- a) degli esiti della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 10 aprile 2013 avente ad oggetto, tra l'altro, "Risultato d'esercizio relativo all'anno 2012" e, segnatamente, di quanto riportato nelle conclusioni del verbale di tale riunione congiunta, laddove è emerso che la Regione Campania ha registrato per l'anno 2012 un risultato positivo di gestione, dopo le coperture, pari a 76,889 milioni di euro e che, pertanto, non si sono verificati i presupposti per l'aumento delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito nelle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009;
- b) della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale n. 6418 del 24 ottobre 2013, diretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, alla Regione Campania ed all'Agenzia delle Entrate, con la quale, nel prendere atto della nota del Ragioniere Generale dello Stato n. 84051 del 15 ottobre 2013, comunica *"che non si sono verificati i presupposti per l'aumento della misura di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009"* e che pertanto *"le risorse che si sono rese disponibili potranno essere utilizzate per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro a seguito dell'approvazione del piano di rientro di cui al comma 5"* del medesimo articolo;
- c) della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, prot. n. 23990/2013 del 31 ottobre 2013, diretta alla Regione Campania ed all'Agenzia delle Entrate, con la quale, *"con riguardo agli aumenti fiscali previsti dall'art. 16, comma 9, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e visto il non verificarsi delle condizioni previste dal citato art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009"* i soggetti in indirizzo sono stati invitati *"a dare massima e tempestiva diffusione alla conferma delle aliquote fiscali, in materia di IRAP ed addizionale regionale all'IRPEF vigenti per l'anno d'imposta 2012"*;

RITENUTO

- che sia necessario dare adeguata pubblicità dell'avvenuto accertamento del verificarsi dei presupposti legislativamente previsti per la conferma nell'anno di imposta 2013 delle aliquote fiscali in materia di Imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale all'Irpef vigenti per l'anno d'imposta 2012;

L'Assessore al Bilancio PROPONE e la GIUNTA in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che, per il riconosciuto, costante miglioramento delle perdite di competenza e dei disavanzi sanitari residui, non si sono verificati i presupposti per l'aumento automatico della misura dei tributi previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Di prendere atto della previsione dell'articolo 16, comma 9, del decreto legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la conferma per l'anno di imposta 2013 delle aliquote dell'Imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef vigenti per l'anno d'imposta 2012 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i contribuenti sono tenuti a liquidare e versare gli acconti d'imposta dovuti sulla base di tali aliquote.
4. Di inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento delle Politiche Territoriali, al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali ed al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione regionale per la Campania dell'Agenzia delle Entrate, nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.